

Ultimi giorni per rottamare le cartelle esattoriali

Nel collegato fiscale alla legge di bilancio, la possibilità di estinguere i debiti col fisco senza pagare sanzioni e interessi di mora. **Le domande vanno presentate entro il 31 marzo**

A cura di
CORRADO FUSAI

Il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla legge n. 255/2016, meglio noto come “collegato fiscale” all’ultima legge di bilancio (del quale si è già fatto cenno nel numero di gennaio di *Agricoltura*), ha disposto la possibilità, di cui avvalersi entro il prossimo 31 marzo, di definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza corresponsione delle sanzioni incluse nel ruolo né degli interessi di mora, potendo scegliere di versare quanto dovuto in unica soluzione ovvero in un massimo di 5 rate (in quest’ultimo caso con maggiorazione per interessi).

Di fatto, alla fine di questa operazione di “rottamazione” delle cartelle, nel luglio di quest’anno (salvo proroghe) Equitalia verrà soppressa e le funzioni di agente della riscossione saranno assorbite dall’Agenzia delle Entrate.

Sono ammesse alla definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. La data di riferimento, quindi, non è quella di notifica della cartella al contribuente, bensì la data in cui l’ente creditore ha affidato il ruolo a Equitalia: se il ruolo è stato affidato entro 31 dicembre 2016, la cartella è “rottamabile” anche se è stata notificata successivamente.

Quali sono le partite sanabili

Comunque la legge ha previsto che, nei casi di ruoli affidati a Equitalia entro il 31 dicembre 2016 e non notificati al contribuente, Equitalia stessa debba inviare entro il 28 febbraio a ciascun interessato una lettera, contenente le informazioni sui debiti e l’indicazione degli estremi con cui poter immediatamente identificare l’atto di riscossione e l’ammontare del debito. Per aderire alla definizione agevolata, sarà sufficiente indicare il numero dell’atto nella domanda da presentare a Equitalia.

I debiti ammessi alla definizione agevolata sono: le imposte quali Irpef, Ires, Irap, Iva; i contributi Inps e previdenziali in genere; i contributi Inail; i tributi locali quali Imu e Tasi, ma solo se l’ente ne ha affidato a Equitalia la riscossione; le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, limitatamente agli interessi. L’adesione alla definizione agevolata non obbliga il contribuente a sanare tutte le cartelle, né l’intero contenuto di una cartella: è prevista infatti l’adesione parziale, indicando ovviamente con precisione quali sono i debiti che si intende definire.

La dichiarazione di adesione

Chi intende aderire alla definizione agevolata deve, entro e non oltre il 31 marzo 2017, presentare la dichiarazione di adesione, utilizzando esclusivamente il modello DA1, che Equitalia





ha già pubblicato sul proprio sito web (www.gruppoequitalia.it).

Tra i dati richiesti (oltre a quelli anagrafici e a quelli relativi alle cartelle e ai debiti che si intendono definire) occorre indicare se si intende versare il dovuto in unica soluzione ovvero a rate: in quest'ultimo caso il contribuente deve indicarne il numero, fissato nel massimo di 5.

Il modello di adesione può essere presentato allo sportello di Equitalia o tramite mail (si possono utilizzare sia un indirizzo di posta elettronica normale sia una Pec), allegando una copia del documento di identità del richiedente.

È stato predisposto anche il modello DA2, riservato alla dichiarazione di adesione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o del piano del consumatore.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle eventuali rate. Alla comunicazione saranno allegati i bollettini per effettuare i versamenti dovuti.

I versamenti: come e quando

Il versamento in unica soluzione ovvero quello della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2017. Chi rateizza il pagamento, e sceglie il massimo delle rate (cioè 5), dovrà rispettare il seguente piano: entro luglio 2017 dovrà versare il 24% del dovuto; entro settembre un ulteriore 23%, e ancora un 23% entro novembre; nel 2018 scadranno le ultime due rate, pari ciascuna al 15% del dovuto, da versare rispettivamente entro aprile e settembre. Se si sceglie un piano di rateazione inferiore alle 5 rate, ovviamente le somme da versare saranno diverse. I versamenti vanno eseguiti mediante i bollettini di conto corrente postale che saranno allegati alla risposta di Equitalia. È anche possibile scegliere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, ma lo si dovrà indicare al momento della presentazione della domanda barrando la relativa casella: in questo caso, Equitalia trasmetterà al contribuente, insieme alla "Comunicazione di adesione", anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l'addebito in conto presso il proprio istituto di credito. Da sottolineare, infine, che il mancato paga-



mento anche di una sola rata, ovvero il versamento in ritardo o di un importo inferiore al dovuto, comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata, mentre le eventuali somme versate resteranno acquisite a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. ■

SPESOMETRO PER I PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI IVA, ESCLUSE LE ZONE MONTANE

Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito vari chiarimenti anche in relazione al cosiddetto "Spesometro", a cui si è accennato nello scorso numero di *Agricoltura*.

L'obbligo della comunicazione, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute se registrate, grava anche su tutti i produttori agricoli, esclusi solo quelli che operano in regime di esonero Iva «nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

La circolare delle Entrate chiarisce che i produttori agricoli in regime di esonero Iva che operano in zone diverse da quelle montane sono dunque soggetti all'obbligo dello spesometro, ma «in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato» loro riservato. Infatti, l'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972 stabilisce che il produttore agricolo deve esclusivamente numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, e che chi acquista beni o servizi dall'agricoltore esonerato deve emettere la cosiddetta "autofattura" e consegnarne copia al produttore agricolo. Ai fini dello Spesometro, quindi, i produttori agricoli esonerati Iva operanti in zone non montane dovranno inviare i soli dati delle autofatture emesse dai cessionari.

